

# Fusioni, il deposito in banca non annulla il veto dei creditori

**Angelo Busani**

■ Non si può stipulare l'atto di **fusione** (o di **scissione**) se i **creditori** hanno presentato **opposizione**, nemmeno depositando in una banca le somme per pagare i creditori oppositori; in caso di opposizione dei creditori, per la stipula dell'atto di fusione o scissione occorre sempre un intervento del giudice, per stabilire se sia fondato, o meno, il pericolo di pregiudizio addotto dai creditori a fondamento della loro opposizione.

È questo il succo della massima elaborata dai notai di Roma, alla fine dello scorso luglio, sulla spinosa (e variamente risolta) questione se sia possibile la stipula dell'atto di fusione (o di scissione), in caso di opposizione dei creditori, ponendo in essere quelle attività (ad esempio: il deposito in banca delle somme occorrenti a pagare i creditori) che permettono, beninteso in assenza di opposizione dei creditori, l'anticipazione della stipula dell'atto di fusione o di scissione rispetto alla scadenza del termine concesso ai creditori per fare opposizione.

È quest'ultimo il nodo della questione. L'articolo 2503 del Codice civile consente infatti che, vincolando presso una banca il denaro occorrente al pagamento dei creditori che potrebbero opporsi, si può procedere a stipulare l'atto di fusione o scissione anteriormente alla scadenza del termine - di 15, 30 o 60 giorni, a seconda dei casi - che la legge concede ai creditori per presentare opposizione alla fusione (o alla scissione).

Secondo i notai romani, il deposito del denaro (che permette di anticipare la stipula dell'atto) non si rende invece utilizzabile nel diverso caso in cui sia stata già presentata opposizione alla fusione (o alla scissione) da uno o più creditori, a meno che il Tribunale non autorizzi la stipula dell'atto ritenendo non fondato il pericolo di pregiudizio alle loro ragioni addotte dai creditori a sostegno della loro opposizione.

La massima in effetti riconosce che «la dottrina prevalente» ritiene l'opposizione priva di ragion d'essere per cessata materia del contendere a seguito del deposito

del denaro occorrente, presso una banca. Secondo i notai romani, invece, occorre tenere distinti, da un lato, il pagamento dei creditori oppositori (il che fa effettivamente venir meno la ragione del contendere) e, dall'altro, il deposito in banca delle somme idonee a soddisfarli (effettuato dopo l'opposizione), che di per sé non provoca automaticamente la cessazione della materia del contendere.

In quest'ultima ipotesi, per far cessare gli effetti inibitori dell'opposizione, occorre infatti che il Tribunale valuti le garanzie prestate dalla società (e, tra queste, il deposito delle somme) per verificare che gli interessi dei creditori siano sufficientemente tutelati: l'equivalenza del pagamento dei creditori al deposito delle somme

## LA SOLUZIONE

Solo il Tribunale può autorizzare la stipula, se valuta che non sia fondato il pericolo di pregiudizio

in una banca non può ritenersi di per sé verificata se solo si consideri che le condizioni del deposito potrebbero in astratto non rispettare i diritti del creditore opponente e che tale valutazione (che, prima dell'opposizione, è attribuita dalla legge agli amministratori delle società partecipanti alla fusione o alla scissione), una volta presentata l'opposizione, spetta per legge solo al Tribunale.

Il Tribunale deve, ad esempio, valutare se termini e condizioni del deposito garantiscono effettiva separazione delle somme depositate rispetto al restante patrimonio della società in modo che il creditore opponente possa agire in via preferenziale sulle stesse. Quanto alla durata del deposito, nel caso di opposizione presentata in via giudiziale, il Tribunale deve valutare che le somme relative ai crediti degli oppositori restino vincolate sino all'esito definitivo del giudizio di opposizione.